



previo esame delle singole situazioni agenziali e nei limiti dell'opera considerata nella "strada di previsione 1956", a proporre successivamente al Consiglio di amministrazione di assegnare adeguati extra rapporti nei tempi e con le modalità che si appaleseranno maggiormente produttivi:

a) a quelle Agenzie generali che presentano un marcato squilibrio nella economia aziendale, documentato e dipendente da ragioni di fondo e di mercato e non imputabile a deficiente diligenza dei titolari delle Agenzie stesse;

b) a quelle Agenzie generali per le quali si manifesta utile assecondare al massimo l'impulso impresso all'attività produttiva, oppure per quelle che operando in zone economicamente depresse vengono a trovarsi in particolari difficoltà.

8) Partecipazione ai costi di polizza, allegati e diritti di contingenza.

Nulla è variato rispetto alle condizioni degli esercizi precedenti.

9) Interventi per piani di incremento pro.

Autore (Lib. II - Cap. I - Art. 8 c).